

ARCICONFRATENITA di
SANTA MARIA DELLA PIETÀ
E SANTA CATERINA VERGINE e MARTIRE
CASTELLAMMARE DI STABIA

STATUTO

Art 1 - Origine

La venerabile Arciconfraternita di Santa Maria della Pietà e Santa Caterina V. e M., per consolidata tradizione, deriva dalla congrega di Santa Caterina, fondata nel secolo XII nel terziere di Scanzano.

Nell'anno 1385, il pio sodalizio costruì, nella zona del porto, un luogo sacro individuabile nell'attuale cripta, sul quale furono erette successivamente, la chiesa intitolata alla martire alessandrina ed i locali per le attività confraternali.

La denominazione definitiva dell'Arciconfraternita si ebbe nel 1585, quando fu fondato il Monte di Pietà per soddisfare i fini sociali del Sodalizio.

La chiesa di Santa Caterina era sede dei parlamenti cittadini e di lodevoli attività benefiche, come l'assistenza ai malati ed ai moribondi, la lotta alla usura ed il riscatto degli stabiesi resi schiavi durante le scorrerie saracene.

Il Monte di Pietà fu consolidato con breve pontificio e Regio Assenso del re Carlo III di Borbone il 16 settembre 1751, mentre lo Statuto organico fu sanzionato dalla Regia (era il 30 marzo 1754).

Il Sodalizio fu elevato a rango di Arciconfraternita da Papa Gregorio XVI con Breve Pontificio datato 23 settembre del 1842.

Allorché, per l'editto napoleonico di Saint Claud, furono imposte le sepolture fuori dei confini delle città, la Confraternita decise di edificare nel cimitero comunale una chiesa nella cui cripta potessero essere seppellite le salme dei confratelli.

Al fine di promuovere più intensamente il culto della SS. Eucaristia, il 15 agosto 1912 fu istituita, nella chiesa di Santa Caterina, l'Associazione "*Adoratori di Gesù Sacramento*", elevata a Terz'Ordine del SS. Sacramento.

Art. 2 - Sede

La venerabile Arciconfraternita di Santa Maria della Pietà e di Santa Caterina V. e M. ha sede presso la Chiesa di Santa Caterina, nella via omonima, al n. 38, nel centro antico di Castellammare di Stabia (CAP. 80053), Arcidiocesi di Sorrento - Castellammare di Stabia.

Art. 3 - Divisa

La divisa che indossano i confratelli in occasione di celebrazioni liturgiche di particolare solennità e quando partecipano alle processioni consiste in un camice bianco, un cingolo celeste, una mozzetta di colore celeste che, all'altezza della spalla destra, porta lo scudo con l'effigie di Santa Maria della Pietà, guanti bianchi. Le con sorelle, invece; indossano uno stolone dello stesso colore azzurro che all'altezza del petto porta lo scudo con l'effigie di cui sopra.

Art. 4 - Scopo

L'Arciconfraternita è un'associazione pubblica di fedeli, a scopo prevalente di culto, la quale a norma del can. 298 del *C.I.C.* tende *"mediante l'azione comune, all'incremento di una vita più perfetta, alla promozione del culto pubblico e della dottrina cristiana o ad opere di apostolato, quali sono le iniziative di evangelizzazione, l'esercizio di opere di pietà o di carità, animazione dello spirito temporale mediante lo spirito cristiano."*

A norma del can. 120 del *C.I.C.*, gode di personalità giuridica per *diritto pregresso*, ed è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Napoli. Essa promuove nei confratelli e nelle consorelle una chiara testimonianza di fede nel loro ambiente.

A tal fine:

- l) attua una piena, consapevole ed attiva partecipazione alle celebrazioni liturgiche;
- a) promuove corsi formativi per l'approfondimento delle verità di fede ed ogni iniziativa atta a diffondere la devozione verso le Sante Patrone, Santa Maria della Pietà e Santa Caterina ed a riscoprire la pratica del Santo Rosario;
- b) collabora attivamente alla pastorale parrocchiale e diocesana;
- c) svolge attività caritative ed assistenziali a favore dei poveri, degli emarginati e degli ultimi della nostra società tenendo in particolare conto i bisogni emergenti. In questa sua attività avrà particolare attenzione al quartiere in cui ha sede;
- d) cura attività culturali che favoriscono lo scambio di idee, la socializzazione e l'acculturazione dei confratelli;
- e) cura la gestione delle tombe e delle nicchie site nella cripta annessa alla propria cappella cimiteriale e, secondo la disponibilità di tombe del momento, promuove ogni iniziativa per un degno seppellimento ed una degna conservazione dei resti mortali dei propri iscritti deceduti e per la celebrazione dei riti in suffragio dei medesimi;
- f) collabora a norma del Can. 328, con le altre associazioni di fedeli, soprattutto con quelle esistenti nel territorio.

Art. 5 - Celebrazioni liturgiche e benefici spirituali

L'Arciconfraternita, a spirituale beneficio dei confratelli e delle consorelle ed a suffragio di quelli defunti, curerà la celebrazione:

- g) di una Santa Messa domenicale e festiva;
- h) dell'esposizione solenne annuale della SS. Eucaristia, dalla quarta domenica di quaresima al giovedì successivo;
- i) di una Santa Messa, nella propria cappella cimiteriale, per la solennità della Madonna di Lourdes;
- d) di un triduo solenne e festività a San Giuda Taddeo il 28 ottobre;
- j) della commemorazione dei confratelli e consorelle defunti nella cappella cimiteri il 1 e 2 novembre;
- k) di un triduo solenne e festività in onore di Santa Caterina V. e M. il 25 novembre;
- l) dei legati di Sante Messe dovute;
- m) di n° 6 (sei) Sante Messe, senza vincolo di tempo, in suffragio del confratello o della consorella deceduti;

Andranno a spirituale beneficio dei confratelli e delle consorelle, ed a suffragio di quelli defunti, le celebrazioni liturgiche ulteriori e le opere di bene che il Sodalizio assumerà a suo canco.

Art. 6 - Autorità

L'Arciconfraternita dipende esclusivamente dall'Autorità Ecclesiastica per quanto riguarda l'esistenza, il funzionamento e l'Amministrazione, in conformità del can. 305 del C.le.

Art. 7 - Fratellanza

n) Possono iscriversi al Sodalizio come *confratello* o *consorella* persone di ambo i sessi di buona moralità e di provata fede cristiana, residenti nel comune di Castellammare di Stabia ed in quelli limitrofi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e non abbiano superato il sessantesimo.

o) La domanda di iscrizione è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La cerimonia di *vestizione* ha luogo, ogni anno, in occasione della festività di Santa Caterina V. e M.

c) Ogni confratello o consorella è tenuto:

- al rispetto di tutte le norme statutarie e di quelle emanate sia dal Sodalizio stesso che dall' Autorità ecclesiastica;

- al versamento, una tantum, della quota associativa in ragione dell' età e della

quota sociale annuale, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione;

- a realizzare gli scopi precisi della Confraternita richiamati nell'art. 4;
- a partecipare a tutte le funzioni liturgiche ed incontri formativi promossi dalla Arciconfraternita;
- a partecipare, vestendo la divisa confraternale, alla processione del Corpus Domini, di San Catello e delle altre d'obbligo,
- a partecipare alla vita sociale del Sodalizio.

p) Il confratello o la consorella può essere dimesso, dopo aver premesso un'ammonizione:

- per assenteismo pluriennale (tre anni); - per aver abbandonato la fede cattolica;
- per essersi allontanato dalla Comunione ecclesiale;
- per morosità triennale nella quota sociale;

Il confratello dimesso, per essere riammesso, dovrà ripresentare domanda e corrispondere nuovamente la quota associativa.

Contro la rimozione da confratello consorella, gli stessi hanno diritto di ricorso alla Autorità Ecclesiastica competente.

Art. 8 - Associati post mortem

Per l'associazione ai benefici spirituali, quali suffragio, può essere richiesta l'iscrizione nel registro degli *Associati post mortem*, di persone defunte versando la quota stabilita.

Art. 9 - Patrimonio e mezzi finanziari

a) Il patrimonio è costituito:

- dai beni mobili ed immobili, compresi i diritti sopra gli stessi, anche come concessioni amministrative, che sono o entreranno in proprietà e titolarità dell'Arciconfraternita;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio 3. da eventuali donazioni, lasciti ereditari degli iscritti o degli estranei.

b) Con l'elezione di ogni nuova Amministrazione, sarà redatto un inventario dei beni patrimoniali dell'Ente. Tale documento sarà approntato e sottoscritto dagli Amministratori eletti, da quelli uscenti e da tre confratelli appositamente nominati dall'Assemblea.

c) Le entrate sono costituite:

- dalle quote dei confratelli;
- da ogni entrata che concorre ad incrementare l'attivo dell'Arciconfraternita.

d) Prima che gli Amministratori eletti inizino il loro incarico:

gli stessi devono garantire con giuramento, davanti all' Autorità Ecclesiastica competente o ad un suo delegato, di svolgere onestamente e fedelmente le funzioni amministrative.

Art. 10 - Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno, e il rendiconto approvato dall'assemblea dei confratelli e consorelle, viene trasmesso, a norma del can. 319, all'Autorità Ecclesiastica entro il 31 marzo successivo.

Art. 11 - Amministrazione

q) L'Arciconfraternita è retta da un Amministrazione composta da cinque membri: un Priore e quattro Assistenti, eletti dall'assemblea dei confratelli e consorelle per la durata di anni 5 (cinque);

r) la carica di Priore viene ricoperta dal confratello o consorella che ha riportato più voti fra i candidati alla carica; quella di Assistente dai quattro confratelli e o consorelle che riportano più voti tra i candidati alla carica. Il Priore non può essere rieletto per la terza volta consecutiva e, in ogni modo il mandato del Priore non può durare per più di dieci anni consecutivi. In caso di assenza o di impedimento il Priore sarà sostituito dal Primo Assistente;

s) l'Amministrazione designa tra i confratelli e le consorelle il Segretario, il Tesoriere, il Cerimoniere, il Sacrista, l'Addetto al Cimitero ed eventuali altri collaboratori;

t) alle elezioni hanno diritto di voto attivo e passivo tutti confratelli e le consorelle, regolarmente iscritti che abbiano compiuto, nel giorno delle votazioni, i diciotto anni e che non abbiano un contenzioso in atto con il Sodalizio. A parità di voti sarà eletto il più anziano di iscrizione ed, a parità anche di questa, il più anziano di età;

u) in caso di dimissioni o di decesso del Priore, gli subentra nella carica, sino al rinnovo dell'Amministrazione, il Primo Assistente ed, in mancanza, il Secondo Assistente e così di seguito.

Il posto resosi vacante verrà ricoperto dal primo dei non eletti;

v) in caso di dimissioni o di decesso di un altro componente del Consiglio di Amministrazione, attuata la procedura di cui al comma precedente, subentrerà il primo dei non eletti;

w) il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Priore lo ritiene necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due suoi membri, e comunque almeno due volte all'anno;

x) per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, avrà valore il voto del Priore;

y) il Consiglio è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria dell' Arciconfraternita ed è l'organo esecutivo della volontà assembleare in materia di

straordinaria amministrazione;

z)il Priore rappresenta legalmente l'Arciconfraternita nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione successiva.

Art. 12 - Direzione Spirituale

Il Padre Spirituale, nominato direttamente dall'Ordinario Diocesano a nonna del can. 317 del C.J.c. provvede alla formazione religiosa dei confratelli e delle consorelle ed è responsabile dell'esercizio del culto nelle chiese della Arciconfraternita.

Partecipa inoltre alle riunioni dell'Amministrazione con parere esclusivamente consultivo.

Art. 13 - Assemblee

ee)I confratelli e le consorelle sono convocati in assemblea, ai sensi del can. 309, mediante comunicazione personale oppure a mezzo editto pubblico affisso alla porta della chiesa sede dell'Ente. L'avviso di convocazione dovrà contenere gli argomenti all'ordine del giorno e dovrà essere inoltrato od affisso almeno otto giorni prima dell'adunanza. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno resterà a disposizione degli iscritti, nei locali dell'Arciconfraternita, nelle ore stabilite, non meno di otto giorni antecedenti all'assemblea stessa

ff)L'assemblea ordinaria dovrà essere convocata almeno una volta all'anno: delibererà sul rendiconto finanziario, sugli indirizzi e direttive generali dell'Ente, sulle spese straordinarie e su quanto altro è ad essa demandato per legge o per statuto.

gg)Le riunioni assembleari sono valide, in prima convocazione, con l'intervento della maggioranza degli iscritti più uno; in seconda convocazione, con l'intervento di , almeno un quinto. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei presenti.

hh)Per deliberare su affari di straordinaria amministrazione (quali: vendita di proprietà, pennute, modifiche estetiche o strutturali della sede della confraternita spese o investimenti superiori ai venticinquemila Euro) sarà necessaria la previa comunicazione all'Ordinario Diocesano dell'adunanza e degli argomenti all'ordine del giorno. Il deliberato sarà valido solo a seguito del visto di approvazione di detta Autorità.

ii)Qualora almeno un quinto dei confratelli lo ritenga necessario, viene convocata un'assemblea straordinaria, il cui ordine del giorno deve essere chiaramente motivato dai richiedenti.

Art. 14 - Controversie

jj)Le eventuali controversie tra i confratelli o consorelle e/o tra questi e l'ente o un suo organo, saranno sottoposte alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall'assemblea: essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedure.

kk)L'eventuale ricorso contro il loro deliberato sarà esaminato dall'Ordinario Diocesano.

Art. 15 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice di Diritto Canonico e le altre leggi ecclesiastiche.

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE DELL' ARCICONFRATERNITA

Art. 1 - Organo competente ad indire le elezioni

Le elezioni per la costituzione del Consiglio di Amministrazione della Arciconfraternita sono indette dall'Ordinario Diocesano mediante apposito editto che verrà esposto per due domeniche di seguito alla porta della Chiesa sede della Arciconfraternita.

Art. 2 - Diritto di elettorato

L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti coloro che sono stati iscritti da almeno sei mesi. I confratelli disposti ad impegnarsi per l'amministrazione del Sodalizio, sono tenuti a presentare la propria candidatura entro 30 giorni dalla data prevista per le operazioni elettorali.

Art. 3 - Incompatibilità

Qualora vi siano confratelli o consorelle che esercitino il mandato parlamentare, che facciano parte del consiglio di amministrazione di altre confraternite, di assemblee elettive regionali o di enti locali territoriali di qualsiasi livello, che abbiano incarichi in organi decisionali di partito, di sindacato o di associazioni comunque denominate che perseguano finalità direttamente politiche o sindacali, che abbiano un contenzioso in atto con l'Ente, che abbiano riportato una condanna penale o abbiano un carico penale pendente, questi esercitano solo l'elettorato attivo. Priori ed assistenti, in caso di candidatura, di assunzione di incarichi o di insorgenza di evenienze come sopra precisato, decadono.

Art. 4 - Costituzione della Commissione elettorale

La Commissione Elettorale, nominata dal Consiglio di Amministrazione della Arciconfraternita, è composta da tre iscritti. La stessa è presieduta da uno dei suoi membri eletti a maggioranza tra i suoi componenti. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal Presidente. La Commissione è nominata non oltre il 30° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. Tutte le decisioni della Commissione Elettorale sono prese a maggioranza.

Art. 5 - Funzioni della Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale verifica ed aggiorna l'elenco dei confratelli e delle consorelle aventi diritto al voto. L'elenco deve recare cognome, nome, luogo e data di nascita e di residenza delle persone iscritte. Tale elenco assieme a quello dei candidati (redatto in ordine alfabetico) deve essere vistato dal competente Ufficio della Curia e depositati nella sede della Confraternita per essere affissi all'albo non oltre il 20° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

Art. 6 - Ricorso contro l'erronea compilazione degli elenchi

Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso da parte degli interessati, entro il termine di dieci giorni dalla data di deposito degli elenchi stessi. La Commissione decide, entro i successivi cinque giorni, sulla base della documentazione prodotta dagli interessati e dagli atti acquisiti d'ufficio. Gli elenchi definitivi sono rimessi al seggio elettorale, all'atto del suo insediamento, il quale è tenuto ad esporli perché tutti ne possano prendere visione.

Art. 7 - Costituzione, composizione e nomina dei seggi elettorali

Almeno cinque giorni prima della data delle elezioni, viene costituito il seggio elettorale composto da tre membri: un Presidente nominato dall'Ordinario Diocesano, e due scrutatori di cui uno funge da Segretario, scelti dal Presidente tra i confratelli e le consorelle presenti.

Art. 8 - Validità delle deliberazioni dei seggi elettorali

Tutte le decisioni del seggio elettorale sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente

Art. 9 - Predisposizione delle schede

Le schede per l'espressione del voto devono essere costituite da fogli di uguale grandezza, recanti gli spazi utili per l'elezione del Priore e quelli per l'elezione degli assistenti, il timbro della confraternita e vidimate dal Presidente. Qualora la vidimazione non avvenga lo stesso giorno delle votazioni, le schede vidimate devono essere custodite in plichi sigillati.

Art. 10 - Modalità delle votazioni

Le votazioni si svolgono in una sola giornata, secondo l'orario stabilito nell'editto. Nel locale adibito alle votazioni deve essere determinato lo spazio riservato al pubblico, lo spazio riservato ai componenti del seggio e lo spazio riservato ai votanti. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante l'indicazione del nome e cognome o del numero della persona prescelta. Ogni elettore può esprimere non più di tre preferenze.

Art. 11 - Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte sino all'ora compimento.

Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale in duplice originale, che è sottoscritto in ogni foglio dal Presidente e dagli scrutatori.

Da detto processo verbale debbono, in particolare, risultare i seguenti dati:

ll)il numero degli elettori e quello dei votanti;

mm)il numero dei voti di preferenza riportato da ciascun candidato.

Un esemplare dei verbali, compilati dal seggio, unitamente alle schede, in busta chiusa e sigillata, resta depositato presso l'archivio dell'Arciconfraternita, l'altro esemplare, sempre in busta chiusa, va' rimesso subito al competente Ufficio della Curia.

Art. 12 - Proclamazione degli eletti

Concluse le predette operazioni, il Presidente procede alla Proclamazione degli eletti, che verranno immessi in carica dopo la conferma da parte dell'Ordinario (can. 317 *C.I.C.*).

Art. 13 - Disposizioni finali

Sono· abrogate tutte le precedenti disposizioni e tradizioni relative alle elezioni dell' Amministrazione dell' Arciconfraternita.